

Statuto dell'associazione studentesca Pan-Asian Student Society

I. Disposizioni generali

Art. 1. Nome e sede

1. È costituita l'associazione studentesca denominata Pan-Asian Student Society, con sede legale presso l'indirizzo del presidente.
2. Pan-Asian Student Society – in seguito anche Associazione – è retta dagli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, e dalle norme, statuti, regolamenti e direttive generali dell'Università della Svizzera italiana (in seguito anche USI), dalle disposizioni e direttive dell'USI in tema di associazioni studentesche e dal presente Statuto.

Art. 2. Natura

1. L'Associazione è senza scopo di lucro, libera, indipendente, aconfessionale, apolitica e con durata indeterminata nel tempo.

Art. 3. Scopo

1. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

La creazione di un fronte sociale unito formato da studenti asiatici e di origine asiatica che si supportano a vicenda.

2. L'Associazione opera inoltre nei seguenti campi d'interesse:

Cultura, intrattenimento, educazione e in genere ogni campo d'interesse dove risulta appropriato per l'Associazione supportare altri asiatici.

Art. 4. Benefici per la comunità USI

1. L'Associazione si rivolge principalmente a

Studenti asiatici o di origine asiatica.

2. L'Associazione si propone di apportare alla comunità USI benefici quali

Contributo all'unità sociale, crescita culturale, personale e accademica principalmente degli studenti asiatici o di origine asiatica.

Art. 5. Attività

- 1 Al fine di raggiungere gli scopi definiti, l'Associazione prevede attività quali:

organizzazione di eventi e creazione con conseguente mantenimento di una rete di supporto reciproco.

2. La lingua ufficiale delle attività dell'Associazione è l'inglese.

Art. 6. Risorse finanziarie

1. L'Associazione si finanzia attraverso:

possibili offerte e donazioni volontarie, sponsorships e collaborazioni

2. Il finanziamento è inteso senza finalità di lucro, conformemente alla natura dell'Associazione. Le eventuali eccedenze devono essere reinvestite in toto nelle attività dell'Associazione.

II. Soci

Art. 7. Soci

1. Possono diventare soci dell'Associazione gli studenti immatricolati all'USI, gli alumni dell'USI, i membri del corpo accademico e i membri del personale amministrativo USI che ne condividano gli scopi, manifestando la volontà di promuoverli.

2. Possono diventare soci dell'Associazione anche studenti di altre università, scuole universitarie o istituzioni formative, nonché terzi in generale che condividano gli scopi dell'Associazione, manifestando la volontà di promuoverli.

3. Ai fini del riconoscimento da parte dell'USI, la maggioranza dei soci deve essere rappresentata di principio da studenti immatricolati all'USI; studenti immatricolati all'USI devono in ogni caso rappresentare una quota significativa dei soci.

4. I requisiti necessari per l'ammissione a socio sono i seguenti: avere un legame di sangue con il continente asiatico e che tale legame di sangue sia una parte importante per la propria storia e identità personale.

5. I soci condividono natura e scopo dell'Associazione e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Art. 8. Iscrizione

1. L'Associazione mantiene un registro sempre aggiornato dei suoi soci riportandone almeno nome, cognome, indirizzo e-mail, status (studente, personale accademico, ...) ed eventuale università di appartenenza.

2. L'associazione è tenuta a comunicare ai soci il presente Statuto, eventuali altre disposizioni regolamentarie, i diritti e i doveri di ogni socio.

3. Ogni socio è libero di abbandonare l'Associazione e le sue attività in qualunque momento, comunicando tale volontà all'Associazione.

Art. 9. Esclusione

1. L'esclusione di un socio dall'Associazione può avvenire a seguito di:

- violazione di quanto previsto dal presente Statuto;
- violazione di eventuali altre disposizioni regolamentarie dell'associazione;
- scarso coinvolgimento nella partecipazione alle attività;
- azioni che compromettano l'identità e l'immagine dell'Associazione.

2. L'esclusione di un socio deve essere sancita in ultima istanza dall'Assemblea dei soci.

III. Organi

Art. 10. Organi

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea dei soci
- Comitato direttivo.

Art. 11

Art. 11 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci – in seguito anche Assemblea – è l'organo decisionale superiore dell'Associazione. È costituita da tutti i soci dell'Associazione.

2. L'Assemblea:

- definisce le modalità di elezione del Comitato direttivo;
- elegge il Comitato direttivo;
- approva la pianificazione delle attività elaborata dal Comitato direttivo;
- approva le proposte di modifica al presente Statuto e a eventuali altre disposizioni regolamentarie;
- approva il bilancio dell'Associazione;
- sancisce in ultima istanza l'eventuale esclusione di un socio;
- vota sugli oggetti che le sono sottoposti dal Comitato direttivo;
- decide l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata in riunione in via ordinaria di principio una volta a semestre dal Presidente, nelle modalità comunicate a ogni socio dallo stesso Presidente o da un altro membro del Comitato direttivo. Deve essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei soci. Può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Comitato direttivo o di un membro del Comitato direttivo.

4. L'Assemblea elegge e decide a maggioranza semplice dei soci presenti alle sue riunioni.

Art. 12

Art. 12 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. Alla nascita dell'Associazione il Presidente deve essere uno studente immatricolato all'USI. In seguito il Presidente deve essere di principio uno studente immatricolato all'USI; in ogni caso almeno un membro del Comitato direttivo deve sempre essere uno studente immatricolato all'USI.

2. Il Presidente:

- risponde delle attività e dell'operato dell'Associazione nelle sedi competenti;
- rappresenta legalmente l'Associazione (diritto di firma);
- elabora la pianificazione dell'Associazione;
- convoca in via ordinaria l'Assemblea dei soci.

3. Il Vicepresidente:

- sostituisce in caso il Presidente nelle sue funzioni e responsabilità;
- può rappresentare legalmente l'Associazione (diritto di firma);
- elabora insieme al Presidente la pianificazione dell'Associazione.

4. Il Tesoriere:

- gestisce i flussi finanziari dell'Associazione;
- allestisce il bilancio dell'Associazione.

5. I membri del Comitato direttivo:

- alla nascita dell'Associazione si autopropongono ed entrano in carica come tali all'atto del riconoscimento dell'Associazione da parte dell'USI;
- sono in seguito eletti dall'Assemblea dei soci.

6. I membri del Comitato direttivo si riuniscono e decidono nelle modalità concordate tra gli stessi.

III. Disposizioni finali

Art. 13. Adozione e modifica dello Statuto

1. Il presente Statuto è adottato in prima istanza dopo l'approvazione dell'USI.

2. Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci e devono essere in seguito comunicate a ogni socio, nonché all'USI. Ai fini del mantenimento del riconoscimento le modifiche devono essere conformi alle disposizioni e direttive dell'USI in tema di associazioni studentesche.

Art. 14. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso in qualsiasi momento dall'Assemblea dei soci. La comunicazione dell'eventuale scioglimento deve pervenire a ogni socio e all'USI (associazioni-studentesche@usi.ch).

2. In caso di scioglimento i beni dell'Associazione devono essere destinati all'USI o in beneficenza.

3. La revoca all'Associazione del suo status di "riconosciuta" può essere deciso ex auctoritate dall'USI sulla base delle disposizioni e direttive dell'USI in tema di associazioni studentesche.

Art. 15. Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto sono applicabili le norme del Codice civile svizzero e le disposizioni e direttive dell'USI in tema di associazioni studentesche.

Art. 16. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Associazione in data 14 marzo 2026 e dall'USI in data [data].

È entrato in vigore alla data dell'approvazione da parte dell'USI.

Lugano, il [14.04.2026]